



COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n.4 del 28 aprile 2023

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD MONTEDORO – avverso omologazione risultato, per inammissibilità ricorso, e utilizzo calciatori che non avevano titolo a prendere parte alla gara San Michele - Montedoro del 30 Marzo 2023. Comunicato Ufficiale n.19 del 1° Aprile 2023.

Procedimento 4/A.

Contro il provvedimento del Giudice Sportivo, indicato in epigrafe, propone appello la Società ASD MONTEDORO riferendo che nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara vi fossero inseriti 3 (tre) calciatori della Società ASD SAN MICHELE che alla data del 1° gennaio 2022 non avevano ancora compiuto il 17° anno di età, limite imposto dal Regolamento per la partecipazione;

Richiama ancora l'appellante un precedente provvedimento del Giudice di 1° grado che, in buona sostanza, per un caso analogo, aveva deliberato la punizione sportiva per la società inadempiente, oltre a lamentare, altresì, il mancato intervento d'ufficio del Giudice all'esito della lettura degli atti ufficiali di gara, prima dell'omologazione del risultato;

Chiede pertanto, l'ASD MONTEDORO, di rivedere il provvedimento ora oggetto di impugnazione, e che *"... venga inflitta, in ordine alla suddetta gara, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 ai danni della A.s.d. C.s.p. San Michele..."*

La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva preliminarmente la corretta rubricazione assunta dal Giudice sportivo (*cfr. Comunicato Ufficiale n.20 dell'8 aprile 2023*) che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società ASD MONTEDORO, poichè preannunciato oltre i termini previsti dalla vigente normativa, condizione che preclude l'esame di merito e ne determina l'inammissibilità;

Parimenti, si evidenzia come appare ineccepibile l'assunto deliberato ancora dal Giudice di prime cure (*cfr. Comunicato Ufficiale n.16 del 11 marzo 2023*), circa il richiamato della società ora appellante riguardante il precedente caso cui fa riferimento, trattandosi di delibera emanata a seguito di reclamo di parte proposto nei termini dalla società allora ricorrente (ASD SAN MICHELE) sostenuto da formale e probante documentazione;

E' appena il caso di sottolineare ancora, in questa sede, come l'ambito giurisdizionale del Giudice sportivo non preveda l'obbligo di verificare i dati anagrafici dei calciatori inseriti in distinta gara, dovendo invece sovrintendere lo stesso Giudice sì alla verifica dell'eventuale partecipazione alle gare di calciatori/allenatori squalificati e/o dirigenti inibiti;

Orbene, nel merito del procedimento ora oggetto di esame, non può che evidenziarsi l'utilizzo da parte della Società ASD SAN MICHELE di calciatori che non avevano titolo a prendervi parte; Nello specifico, i calciatori Fiorucci Christian (11/01/2005) e Russo Francesco (09/10/2005), schierati titolari e il calciatore Bonafiglia Antonio (29/12/2005), subentrato a gara in corso, risultano non aver compiuto il 17° anno d'età alla data del 1° gennaio 2005 e pertanto, ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento della manifestazione non potevano partecipare alla gara in epigrafe; Per tutto quanto riportato in narrativa e preso atto che non sono pervenute controdeduzioni da parte della società ASD SAN MICHELE alla quale, risulta agli atti, essere stata inviata copia delle motivazioni di cui al reclamo;

DELIBERA

Di assegnare gara perduta per 0-3 alla società ASD SAN MICHELE e, per l'effetto, di restituire la tassa versata alla Società ASD MONTEDORO;

Di infliggere al sig. Di Tata Simone (11/11/1986), tessera US Acli n.425460, dirigente accompagnatore della Società ASD SAN MICHELE, l'inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno all'US Acli sino a tutto il 10/05/2023.

Pubblicato in Roma il 28/04/2023

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE